

Decreto



REGIONE BASILICATA

**DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI**

**Ufficio Foreste e Tutela Del Territorio - Sede
Potenza
14BF**

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202600162

DEL 17/6/2026

OGGETTO

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' DI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2026

VISTA la Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge regionale 22.02.2005, n. 13 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" ed
In particolare l'Art. 4 che demanda al Presidente della Giunta regionale la dichiarazione del periodo
di grave pericolosità di incendi che, di norma, va dal 1° luglio al 15 settembre di ciascun anno;

VISTO il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi
boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" convertito con Legge n. 155 del 8 novembre
2021;

CONSIDERATO che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi viene attivata la Sala
Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui alla Legge 353/2000, secondo procedure e
schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali
disponibili per la campagna antincendio;

TENUTO CONTO dell'andamento climatico stagionale che non evidenzia situazioni di particolare
criticità tali da richiedere un anticipo del periodo;

RITENUTO quindi, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, di stabilire l'inizio del periodo di
grave pericolosità sull'intero territorio regionale a far data dal 1° luglio e fino al 15 Settembre, allo
scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la stagione estiva
in corso:

Tutto ciò premesso,

DECRETA

In tutto il territorio regionale e per l'anno in corso il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è stabilito dal 1° luglio al 15 Settembre 2026.

Nel suddetto periodo nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli Artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge regionale 22.02.2005, n. 13.

A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'Art.12 della Legge regionale 22.02.2005, n. 13.

Per quanto non esplicitamente previsto nella succitata Legge regionale 22.02.2005, n. 13 si rimanda al disposto dell'art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" come aggiornato e modificato dal Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile".

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Potenza, 17/6/2026

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.